



**Interrogativi, prospettive e soluzioni
nel libero mercato dei diritti connessi**

Andrea Micciché, Presidente Nuovo IMAIE

**4 Luglio 2013
Casa del Cinema di Roma**

LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI CONNESSI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ED ESECUTORI

L'attività di gestione collettiva dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori ha per oggetto l'amministrazione e la ripartizione del cosiddetto **"equo compenso"** dovuto agli artisti in conseguenza della pubblica diffusione, comunicazione, trasmissione e riutilizzazione delle **registrazioni fonografiche** da essi eseguite e delle **opere cinematografiche o assimilate** da essi interpretate (artt. 73, 73 bis, 80, 84, 180 bis Legge sul diritto di autore n. 633/41 c.d. LDA).

La legge sul diritto d'autore attribuisce, infatti, agli artisti, interpreti ed esecutori il diritto a ricevere un equo compenso:

- a) **quando una registrazione fonografica** (ad es. CD, MP3) **viene trasmessa via radio, televisione, via cavo, via satellite oppure diffusa in luoghi pubblici** (discoteche, locali, negozi ecc.) **o comunque riutilizzata pubblicamente;**
- b) **quando un'opera cinematografica o assimilata** (ad es. film, fiction) **viene trasmessa in televisione e/o economicamente sfruttata o pubblicamente utilizzata, attraverso qualsiasi modalità** (es. vendita e noleggio dvd, diffusione in luoghi pubblici tramite televisione, messa a disposizione del pubblico via web).

L'EQUO COMPENSO

L'equo compenso spettante agli artisti nasce, quindi, in relazione all'utilizzo dell'opera registrata da essi interpretata. Pertanto **l'entità del compenso spettante agli artisti viene determinata in base all'utilizzo effettivo delle opere stesse** (es. numero di passaggi radiofonici, numero di home video venduti, ecc.), a prescindere dal numero degli artisti che vi abbiano preso parte ed a prescindere dai ruoli da essi interpretati nell'opera stessa.

A seconda del tipo di utilizzo e in proporzione allo stesso, ogni opera matura un determinato compenso (es. un film andato in onda solo una volta su un canale matura un compenso più basso del film andato in onda su più canali e poi anche venduto in DVD. Ciò, quindi, anche se in entrambi i film l'attore protagonista è lo stesso).

L'equo compenso è dovuto dal cosiddetto ente "utilizzatore" delle opere (es. radiotelevisioni, distributori home video).

L'OGGETTO DELLA TUTELA

Conformemente ai Trattati internazionali e alle Direttive Comunitarie in materia, in Italia, l'azione di **tutela riguarda i fonogrammi pubblicati** nei paesi aderenti alla Convenzione di Roma e le opere **cinematografiche o assimilate prodotte nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea**, ovvero, limitatamente al doppiaggio, alle opere extra europee.

GLI ARTISTI AVENTI DIRITTO

Per legge (art. 82 LDA), l'equo compenso spetta a *"coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario"*. Tale dizione implica che **l'identificazione degli artisti aventi diritto richiede un'attività di interpretazione** in relazione al ruolo ricoperto dagli artisti presenti in ogni singola opera (es. un artista classificato come comprimario in una determinata opera può aver svolto o svolgere il ruolo di primario in un'altra opera e via di seguito).

I CRITERI DA SEGUIRE PER LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI CONNESSI

L'attività di gestione collettiva dei diritti connessi deve essere svolta seguendo determinati criteri volti, essenzialmente a

- a) determinare con gli utilizzatori di opere cinematografiche o assimilate la misura dell'equo compenso dovuto agli artisti del settore audiovisivo e con le associazioni di categoria dei produttori fonografici le modalità di erogazione dei compensi spettanti agli artisti del settore musicale;
- b) individuare gli aventi diritto ovvero coloro che abbiano rivestito il ruolo di "artista", nel senso indicato dalla legge (art. 82 LDA);
- c) suddividere gli artisti aventi diritto individuati tra "artisti primari" ed "artisti comprimari";
- d) stabilire dei criteri di ripartizione tra gli artisti primari e quelli comprimari, delle somme incassate ed attribuite ad ogni singolo fonogramma od opera cinematografica (o di fiction).

LA DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELL'EQUO COMPENSO

L'entità del compenso in ambito musicale

Nel settore musicale, l'entità dei compensi è regolata dal D.P.C.M. del 1 settembre 1975 e dal D.P.C.M. del 15 luglio 1976, che fissano appunto i criteri per la determinazione dei compensi derivanti dalla trasmissione e pubblica diffusione dei fonogrammi (pari a una percentuale sugli incassi lordi riferibili all'effettiva utilizzazione dell'opera).

La riscossione dell'equo compenso spettante agli artisti del settore musicale **è affidata per legge ai produttori fonografici** (associazione/collecting di categoria quali SFC e AFI) i quali devono quindi versare agli artisti e, per essi a Nuovo IMAIE, il 50% di quanto incassato dagli utilizzatori.

L'entità del compenso in ambito audiovisivo

Diversamente, nel settore audiovisivo **la determinazione dei compensi** spettanti agli artisti per la trasmissione, comunicazione al pubblico e per ogni distinta utilizzazione economica delle opere cinematografiche o assimilate **è attribuita per legge a Nuovo IMAIE** che negozia direttamente con gli utilizzatori (emittenti televisive, distributori di home video, video content provider, esercizi pubblici ecc.) l'entità dei compensi stessi (cfr. l'art. 7 della legge 29 giugno 2010, n. 100).

IL NUOVO IMAIE: ISTITUZIONE, FUNZIONI E ATTIVITA'

Il Nuovo IMAIE è stato istituito **dall'art 7 della legge n. 100 del 2010** "*Disposizioni sull'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori*". A seguito dell'intervento legislativo citato, al Nuovo IMAIE, **con decorrenza dal 14 luglio 2009**, è stata attribuita la funzione di ente preposto in Italia a incassare e ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori aventi diritto del settore musicale e audiovisivo i compensi ad essi spettanti di cui agli articoli 71 *septies*, 71 *octies*, 73, 73 bis, 80, 84 e 180 bis della legge n. 633 del 1941 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 93 del 1992 "*Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro*".

Il Nuovo IMAIE è, per legge, sottoposto alla **vigilanza congiunta** della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento per l'Informazione e l'editoria, del **Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** che ne hanno approvato lo **Statuto**, il **Regolamento di Ripartizione** (contenente anche i criteri per individuare gli aventi diritto), il **Regolamento di Iscrizione** e il **Regolamento Elettorale** e che saranno tenuti ad approvare il **Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992**.

LE ATTIVITÀ SVOLTE DA NUOVO IMAIE

Accordi per l'incasso dei compensi spettanti agli artisti del settore musicale

Nuovo IMAIE ha sottoscritto **con AFI** (Associazione dei Fonografici Italiani), **SCF** (Società Consortile Fonografici), **PMI** (Produttori Musicali Indipendenti) e **AUDIOCOOP**, accordi quadro volti a regolamentare le modalità di erogazione a Nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti del settore musicale (pari al 50% di quanto incassato dai produttori) e a definire i contenuti, i tempi e le modalità di trasmissione a Nuovo IMAIE dei dati identificativi dei fonogrammi pubblicati e dei relativi artisti aventi diritto.

Accordi per la determinazione e l'incasso dei compensi spettanti agli artisti del settore audiovisivo

Nuovo IMAIE ha, ad oggi, **finalizzato oltre 80 accordi** con diverse categorie di utilizzatori che comprendono l'emittenza televisiva (emittenti televisive nazionali, free e a pagamento, digitali, satellitari, emittenti private) i distributori di home video (anche per la vendita in abbinamento editoriale) e una realtà variegata di altri soggetti che utilizzano o diffondono opere cinematografiche o assimilate (aziende di telefonia mobile per la messa a disposizione al pubblico di contenuti audiovisivi, compagnie aeree per la pubblica diffusione di opere cinematografiche, IPTV, ecc).

Accordi di reciprocità con le società straniere

Nuovo IMAIE ha **sottoscritto 17 accordi di reciprocità** con società di collecting dei diritti degli artisti europee e extra europee per la raccolta all'estero dei diritti spettanti agli artisti italiani e per il versamento agli artisti stranieri dei diritti da essi maturati in Italia.

Individuazione degli artisti aventi diritto e ripartizione compensi

Conformemente allo **Statuto e al Regolamento** approvato dagli Organi Vigilanti, il Nuovo IMAIE ha **adottato criteri univoci e valevoli per tutta la categoria** volti a:

- stabilire parametri di calcolo del compenso da imputare ad ogni singola opera su base analitica;
- individuare il cast di ogni singola opera e i relativi aventi diritto;
- suddividere gli artisti tra primari e comprimari presenti in un'opera;
- ripartire ad ogni artista primario e comprimario il compenso dovuto; e ciò non solo a favore dei propri iscritti e mandanti, ma anche di coloro che non hanno conferito alcun mandato a Nuovo IMAIE.

Database opere e aventi diritto

Nuovo IMAIE gestisce un database costantemente aggiornato contenente **circa 3.000.000 di opere** (tra musica e audiovisivo) con indicazione degli artisti aventi diritto, suddivisi tra primari e comprimari.

Nuovo IMAIE ha pubblicato sul proprio sito web il repertorio audio e video oggetto di tutela, attivando delle procedure che permettono agli artisti di "contestare" errori di valutazione del ruolo o omissioni.

LA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE: CRISI E CRITICITA'

Azione di riscossione e ripartizione dei compensi: la paralisi del sistema

Il pericolo della **frammentazione** dei soggetti con cui un utilizzatore di opere cinematografiche o assimilate dovrebbe determinare e negoziare i compensi si sta traducendo in una **paralisi totale dell'azione di riscossione dell'equo compenso**, ad esclusivo vantaggio degli utilizzatori. Ricordiamo che, per legge, il compenso è corrisposto in base al singolo utilizzo dell'opera, opera nella quale sono presenti più artisti (primari e comprimari) che, verosimilmente, potranno essere rappresentati da società di collecting diverse o che non avranno dato alcun mandato. Quindi, se la trattativa con gli utilizzatori fosse svolta da ogni collecting presente sul mercato, è evidente che ogni collecting fisserebbe, in relazione alla medesima opera, dei compensi differenti con conseguente disparità di trattamento tra artisti di una medesima opera appartenenti a distinte collecting. Senza contare che ogni collecting adotterebbe i propri criteri per fissare il compenso: Ad esempio, la *collecting* n. 1 potrebbe prevedere che il compenso venga determinato in funzione del canale di trasmissione, del numero di passaggi, dell'orario (es., prima serata, seconda serata), del tipo di opera (es., serie tv, film, *soap opera*), ecc. La *collecting* n. 2 potrebbe fare riferimento al criterio dell'*audience share*. La *collecting* n. 3 potrebbe basarsi sui ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria. In sostanza, la liberalizzazione ha lasciato aperti questi interrogativi: con quali criteri si dovrebbero determinare i compensi? Come negoziare i compensi per l'uso di opere dove saranno presenti artisti rappresentati da più collecting? Come garantire i compensi agli artisti che non avranno dato mandato a nessuna collecting?

Criteri per individuare gli aventi diritto: lotte tra collecting e disparità di trattamento tra gli artisti.

La presenza, nel mercato, di diverse società di collecting, porterà ad una **diversa valutazione, da collecting a collecting, di chi siano gli artisti aventi diritto** e di quale qualifica attribuire a quelli individuati (primari o comprimari), con conseguente **conflittualità tra le collecting** che, ovviamente, vorranno attribuire ai propri iscritti la qualifica "migliore"; Le diverse *collecting* sarebbero evidentemente, indotte a definire come primari gli artisti ad esse iscritti per poter così pretendere per essi compensi di maggior valore. Tutto questo non potrà che generare una serie di conflitti e lotte tra collecting dove le uniche vittime saranno gli artisti e in particolare gli artisti comprimari o meno noti.

La tutela di tutti gli aventi diritto: esclusione degli artisti che non avranno dato mandato a nessuna collecting.

Come garantire la tutela e la raccolta dei diritti di spettanza degli artisti aventi diritto non associati e che non avranno dato mandato ad una società di collecting? Impossibile, infatti, pensare che tutte le decine di migliaia di aventi diritto (artisti e loro eredi) conferiscano specifico mandato ad una delle società di collecting presenti nel mercato. Peraltro, le società concorrenti saranno portate a "lottare" per ottenere, tra i propri iscritti, il numero più alto di artisti di chiara fama con potere economico contrattuale più alto. Ciò a scapito delle migliaia di artisti che non godono dello stesso successo e che rappresentano il 90% degli aventi diritto, aggravando il divario sociale di una categoria già precaria che non beneficia di ammortizzatori sociali.

LA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE: LA SOLUZIONE PROPOSTA

A nostro avviso, l'unica strada percorribile per garantire al sistema liberalizzato di funzionare nell'interesse e a tutela dei diritti degli artisti e per non paralizzare l'azione di riscossione e distribuzione dei compensi **è quello di sottrarre alla liberalizzazione le attività di stampo pubblicistico, svolte da Nuovo IMAIE nell'interesse dell'intera categoria artistica, quale ente vigilato dal pubblico.**

Funzioni pubblicistiche svolte da Nuovo IMAIE quale ente vigilato

- 1) **Rappresentanza e gestione dei diritti degli artisti che non intendano conferire mandato ad alcuna impresa di intermediazione.** L'unica strada percorribile per garantire la tutela a detti aventi diritto è quella di lasciare in capo a Nuovo IMAIE la gestione di tali diritti.
- 2) **Determinazione, in contraddittorio con gli utilizzatori delle opere cinematografiche ed assimilate, del compenso spettante agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 80 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633,** nonché determinazione dei criteri di ripartizione dei compensi. Al fine di evitare che la liberalizzazione si traduca in un indebito vantaggio per gli utilizzatori (es. emittenti televisive), la fissazione dell'entità dei compensi spettanti agli artisti in relazione alla diffusione e all'utilizzo di opere cinematografiche o assimilate deve restare affidata al Nuovo IMAIE. In assenza di tale approccio, la frammentazione degli interlocutori comporterà, infatti, la paralisi totale dell'azione di riscossione dell'equo compenso. L'utilizzatore, adducendo di non sapere quanto e a chi deve pagare il compenso, si rifiuterà di pagare o, nella migliore delle ipotesi, sarà, indotto a chiudere le trattative con quelle società di collecting disposte ad accettare un "compenso" più basso, con conseguente ricaduta al ribasso del compenso generale.
- 3) **Gestione della banca dati della musica e dell'audiovisivo a beneficio del mercato, con l'indicazione, distintamente per opera e fonogramma, degli artisti primari e comprimari aventi diritto.** La banca dati che rappresenta uno degli strumenti chiave per garantire, opera per opera, l'individuazione degli aventi diritto, sarebbe condivisa da utilizzatori, produttori e da imprese in concorrenza che ne alimentano i contenuti.
- 4) **Gestione dei compensi di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.** Si tratta di fondi composti dal 50% della quota di copia privata video di spettanza degli artisti e dai diritti non individuabili e non ripartibili e, che il Nuovo IMAIE, conformemente ad un Regolamento sottoposto all'approvazione degli Organi Vigilanti, deve destinare ai fini di sostegno e promozione della categoria artistica nel suo insieme e che non possono quindi essere oggetto di un libero mercato. In tal caso, infatti, poiché nessuna società di collecting potrebbe rivendicarne la titolarità, detti fondi andrebbero persi con grave danno culturale e patrimoniale. Risulta evidente, infatti, che nessuna delle imprese di intermediazione che sarà presente sul mercato si troverà a disporre di diritti non individuabili e non ripartibili stante il fatto che ogni impresa si troverà ad intermediare i diritti spettanti a propri associati/mandanti, ampiamente identificabili.

Funzioni privatistiche oggetto di concorrenza tra più imprese

La concorrenza deve riguardare le **attività volte all'attribuzione e gestione dei compensi spettanti ai singoli artisti rappresentati da ciascuna di collecting.** Ciascuna impresa potrà, infatti, competere sul mercato, da un lato, offrendo ai propri iscritti la miglior combinazione di costi, tempi e modalità di corresponsione dei diritti individuali; dall'altro lato, coinvolgendo, con varie modalità, i propri iscritti nell'amministrazione e gestione della *collecting*. Tutte le imprese legittimate ad intermediare i diritti connessi, conformemente a quanto disposto dal DPCM pubblicato in G.U. l'11 marzo 2013, operano in concorrenza tra di loro, ivi incluso il ramo di "Nuovo IMAIE" che, con opportuno spin-off, agirà in maniera distinta e indipendente da Nuovo IMAIE "vigilato" nell'interesse esclusivo dei propri soci e mandanti.